COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NOVARA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARTELLI	LUIGI	Presidente
☐	CASASCHI	PIERLUIGI	Relatore
☐	VICUNA	VEZIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 347/11
  depositato il 20/05/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502419 IRPEF 2005
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502439 IRPEF 2006
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 347/11
UDIENZA DEL
07/11/2011 ore 09:30
SENTENZA
N° 148/11

PRONUNCIATA IL:
7-11-2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
1-12-2011

Il Segretario

Con ricorso depositato il 20.5.2011 il sig. _____, residente in e socio al 50% della società . con sede in ., impugnava 2 Avvisi di accertamento a lui notificati il 1° dicembre 2010 -con i quali l'Agenzia delle Entrate di Novara rettificava i redditi per gli anni 2005 e 2006 portando gli imponibili IRPEF dichiarati da zero rispettivamente ad € 26.916,73 ed € 68.945, mediante applicazione del redditometro.
Considerato che il tentativo di arrivare all'accertamento con adesione non aveva portato ad un esito positivo, la parte ora chiede, in via principale e con il ristoro delle spese, l'annullamento degli atti ed, in via subordinata , il riconteggio delle maggiori imposte accertate.
Il ricorrente infatti eccepisce che per l'anno 2005 gli incrementi patrimoniali sono stati pari a zero, con un saldo negativo spendibile di € 111.234 ed un incremento per rate di mutuo di soli € 6.985, perchè:
a)- L'acquisto dell'autovettura BMW di € 55.901 è stato finanziato per € 42.135.
b)- L'acquisto dell'immobile del 13.1.2005 di €. 105.000 è stato finanziato con mutuo ipotecario di € 120.000.
c)- La vendita dell'immobile del 30.11.2004 è stato un disinvestimento di € 110.000.
Inoltre dal calcolo dell'imposta accertata non si è dedotto l'importo della "no tax area" e nel corso del 2006 vi sono stati 2 riscatti di polizze assicurativa di € 3.778,35 il 24 aprile 2006 e di € 9.576,08 il 3 novembre 2006.
Parimenti per l'anno d'imposta 2006 non si è dedotto l'importo della "no tax area" e la presunzione di capacità di spesa derivante dal possesso dell'autovettura BMW Serie 5 XD immatricolata nel 2005 è oggettivamente non credibile perché il costo complessivo di gestione per una percorrenza annua di 30.000 Km. stimabile in circa € 22.800, è molto distante dal reddito presunto accertato di € 45.336. Inoltre l'atto di acquisto del 23.3.2006 del 50% dell'immobile pagato € 52.500 è stato fronteggiato con l'avanzo dell'anno precedente di € 111.234.

In data 6.6.2011 l'Agenzia si è costituita in giudizio per chiedere con la condanna delle spese il rigetto del ricorso, controdeducendo che:
- Preliminarmente, il contraddittorio conseguente all'istanza di accertamento con adesione proposto dal contribuente non ha avuto esito per la mancata presenza del medesimo al secondo contraddittorio
- In diritto, la determinazione del reddito sulla base di elementi indicatori è legittima in quanto avvenuta nel rispetto dell'art. 38 c. 4 del DPR 600/73, la cui applicazione è stata riconfermata dall'art. 83 c. 7,7,10, 11 della L.133/2008 come primo strumento di controllo per il triennio 2009-2011 e le annualità precedenti per le quali non siano prescritte le azioni accertatrici.
- L'applicazione del redditometro esonera l'Amministrazione da ulteriori oneri di prova rimanendo a suo carico il solo obbligo di individuare elementi indicatori di capacità di spesa certi.
- Nel merito, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, le deduzioni ex art. 11 TUIR sulla no tax area sono state riconosciute per entrambe le annualità.
- Pur accettando l'azzeramento degli incrementi patrimoniali per l'anno 2005 l'applicazione del redditometro sulle spese sostenute per auto e per le rate mutuo dell' abitazione porta ad un reddito di € 19.148,99. Con riferimento all'anno 2006 le spese per l'auto, per le rate del mutuo e per l'incremento patrimoniale di € 52.500 valorizzano un reddito di € 73.018,23, in quanto il ricorrente non ha provato di possedere nel 2006 le liquidità creatosi nel 2004.

La Commissione osserva come le eccezioni sollevate dal contribuente siano fondate ed idonee all'accoglimento dei ricorsi.
Infatti, precisato che l'Ufficio ha legittimamente basato gli accertamenti in applicazione dell'art. 38 c. 4 del DPR 600/73 è d'obbligo evidenziare come lo stesso articolo al comma 6 concede al contribuente di "dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Con le modifiche succedutesi alla predetta normativa se da un lato è stato previsto un ampliamento degli indici di capacità di spesa, dall'altro è stata rafforzata la difesa del contribuente che può dimostrare che questa capacità deriva non soltanto dal reddito dell'anno, ma anche da redditi degli altri anni e da altri accadimenti legalmente esclusi dalla base imponibile come una donazione o un finanziamento.
E' questo il caso in esame dove il ricorrente ha dimostrato che la somma delle spese per incrementi patrimoniali, per l'autovettura e per il pagamento dei mutui, è stato inferiore alle somme comunque in suo possesso nel biennio considerato, estensibile - a parere di questa Commissione - al novembre dell'anno precedente (2004).
Escludendo quest'ultima circostanza, la movimentazione finanziaria del soggetto è stata sostanzialmente accettata dall'Ufficio, mentre sulla necessità di comprovare le singole operazioni è sufficiente evidenziare come le stesse risultino tutte da atti registrati.
In questo modo il contribuente ha anche dimostrato che il reddito complessivo presunto non corrisponde al suo reddito reale attesa anche la circostanza che due degli indici di capacità contributiva presi in considerazione a suo carico (casa e auto) necessitano di accurata ponderazione proprio su indicazione della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 101/1999.

Circa invece le spese di giudizio se ne attua la compensazione in considerazione della particolare natura della controversia .

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Novara, 7 novembre 2011.

Il Relatore

Il Presidente

COPIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NOVARA